



COMUNE DI CAGLIARI

N. 57 art. 1

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione *ordinaria*. Convocazione 1^a. Seduta *pubblica*.

Oggi *ventitré* del mese di *marzo* millenovecentonovantotto in Cagliari nella sala delle adunanze del Consiglio, previ avvisi scritti consegnati a domicilio di ciascun Consigliere a termini dell'art.125 del T.U.L.C.P., si é riunito il Consiglio di questo Comune e sono intervenuti i Sigg.:

OGGETTO:
Regolamento per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi - Risoluzione relativa all'ordinanza del Co.Re.Co. n.7534/01/97 del 10.2.98 relativa all'annullamento parziale della delibera C.C. n.268 del 17.12.97.

COMUNE DI CAGLIARI

<i>Sindaco:</i>		PRES.	ASS.	<i>Consiglieri:</i>		PRES.	ASS.
DELOGU Mariano		X		LIPPI Pierandrea		X	
				MACCIOTTA Giuseppe			X
		X		MASALA Stefania			X
			X	MASIA Francesco	X		
BALDAZZI Enrico		X		MELIS Antonio	X		
BUSINCO Ettore			X	MELONI Ignazio	X		
CAMEDDA Paolo			X	MONTISCI Massimo	X		
CIOTTI Carlo			X	MUSCAS Carlo	X		
COCCO ORTU Alberto	X			OLMETTO Anna Rita	X		
COIANA Amedeo	X			PETRINI Onorio		X	
COLLU Luciano Alberto		X		PIREDDA Alessandro	X		
CONCAS Luigi		X		PIU Piergiorgio	X		
CORSINI Sandro		X		POMATA Salvatore	X		
COSSU Guido	X			RAPISARDA Elisabetta	X		
COSSU Pier Luigi		X		SABIU Gian Domenico	X		
DALLOLIO Francesca	X			SANTUCCI Andrea		X	
DELPIN Andrea	X			SERRA Antonio		X	
DEPAU Giuseppina		X		SESSINI Pierangelo	X		
DEPAU PUDDU Marisa	X			SOLINAS Gian Guido	X		
DI MARTINO Michele		X		STORELLI Ugo		X	
DORE Carlo		X		TERLIZZO Bruno	X		

Presiede il Cons. Anziano Antonio Melis

con l'assistenza del Segretario Generale

Eugenio Strianese

Certifico che la presente deliberazione è stata inviata in copia al Comitato di Controllo il 26.03.98 e che è rimasta in pubblicazione presso il Protocollo del Comune per gg. 15 consecutivi dal 26.03.98 al 10.04.98

Repubblicato all'Atto Pretorio per giorni 15 consecutivi dal 23.04.98 al 07.05.98

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

ANNULLATA PARZIALMENTE con ordinanza n° 1861/01/98 del 4.04.98

OGGETTO: Regolamento per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi - Risoluzione relativa all'ordinanza del Co.Re.Co. n.7534/01/97 del 10.2.98 relativa all'annullamento parziale della delibera C.C. n.268 del 17.12.97.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA

- la propria deliberazione n° 268 del 17.12.97, con la quale si è approvato il regolamento per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- l'ordinanza del CO.RE.CO. n°7534/01/97 del 10.2.98, con la quale il CO.RE.CO. ha annullato parzialmente il predetto regolamento, per i motivi a fianco riportati:

"Art.5, comma 1, si pone in contrasto con l'art.7 della legge 142/90, costituente legge speciale rispetto alla legge 241/90, che, riguardo ai cittadini del Comune, non condiziona il diritto di accesso alla sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante.

Si impone quindi una riformulazione dell'articolo in esame differenziando la posizione dei cittadini rispetto ai soggetti diversi, per i quali opera la previsione di cui all'art.22 della legge 241/90 e i limiti relativi,

art.13, per violazione del combinato disposto dell'art.60 dello Statuto Comunale e dell'art.8 della legge 142/90 dal quale si desume, in modo inequivoco, che al difensore civico non è attribuibile il potere di incidere in via immediata sui provvedimenti dell'Amministrazione.

Tale organo infatti può esercitare, nella sua veste di garante, solo attività di indagini e di impulso rispetto all'attività dell'Ente locale.

Costituisce conferma di tale linea interpretativa il più recente art.17, comma 39, della legge 127/97 che attribuisce a tale figura il solo potere di "invio" all'eliminazione dei vizi riscontrati, escludendo quindi un potere decisionale incidente sui provvedimenti dell'Ente.

Peraltro la ratio ispiratrice dell'art.25, legge 241/90, esclude, rispetto ai provvedimenti del responsabile del procedimento di accesso, ricorsi diversi da quello giurisdizionale."

RITENUTO OPPORTUNO condividere la decisione del CO.RE.CO relativa all'art.13;

CONSIDERATO di non condividere l'osservazione dell'Organo di Controllo relativa all'art.5, comma 1, per i seguenti motivi:

"Le disposizioni introdotte dall'art.7 della L.142/90, sull'ordinamento delle Autonomie Locali, e dal capo quinto della L.241/90, sul procedimento amministrativo in materia di accesso ai documenti amministrativi, sono entrambe ispirate al comune intento di garantire in concreto, attraverso l'introduzione di un apposito istituto, la trasparenza dell'azione amministrativa, intesa come ineludibile attributo dell'imparziale esercizio

delle funzioni pubbliche cui si collega la possibilità di effettiva tutela delle posizioni di interessi dei privati coinvolte dalle scelte degli organi pubblici.

L'art.7 della legge 142/90 è norma anticipatrice dei principi in materia di diritto di accesso e di informazione che hanno poi trovato organica sistemazione nel titolo quinto della legge 241/90.

Il rapporto fra le due anzidette discipline non va posto in termini di abrogazione, applicando i principi della successione delle leggi nel tempo, a ciò ostando sia la specialità delle previsioni contenute nell'art.7 della L.142/90, indirizzate ai componenti delle comunità locali suscettibili di ulteriori esplicitazioni a mezzo di atti di regolamentazione rimessi alla sfera di autonomia del Comune, sia la previsione dettata dall'art.1, comma 3, della L.142/90, che sottrae le previsioni ivi contenute da effetti abrogativi impliciti.

Le disposizioni in tema di accesso ai documenti amministrativi dettate dall'art.7 della legge 142/90 vanno, quindi, poste in rapporto di coordinazione con quelle del titolo quinto della legge 241/90, con la conseguenza che queste ultime penetrano all'interno degli ordinamenti degli Enti Locali in tutte le ipotesi in cui nella disciplina di settore non si rinvengano appositi precetti che regolino la materia con carattere di specialità.

Bisogna tener presente che l'art.7 della legge 142/90, dopo aver sancito il principio che assiste *"tutti gli atti dell'Amministrazione comunale e provinciale"*, stabilisce che *"il regolamento assicura ai cittadini singoli ed associati il diritto di accesso ai documenti amministrativi e disciplina il rilascio di copie previo pagamento dei soli costi"*.

Detta disposizione, a differenza di quanto stabilito dall'art.23, primo comma, della L.241/90, non subordina la cognizione del documento pubblico all'esistenza di una posizione qualificata individuata *"nell'interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti"*, ma rimette all'autonomia regolamentare dell'Ente la disciplina delle condizioni e delle modalità per l'esercizio del diritto di accesso (così come previsto, anche, dal Comune di Cagliari, nello Statuto, all'art.63, comma 2)".

A conferma di quanto sopra esposto è intervenuta una sentenza del T.A.R. Lazio del 26 Aprile 1995, che non esclude *"che l'Amministrazione Provinciale (la decisione si riferisce ad una Provincia), in sede di emanazione del regolamento previsto dall'art.7 della L.142/90, possa condizionare l'esercizio del diritto di accesso alla sussistenza di una posizione qualificata di interesse in capo al richiedente, tenuto conto che il principio di pubblicità degli atti amministrativi, che attiene alla loro generale attitudine di essere di dominio pubblico, va coordinato con quello di economicità dell'azione amministrativa, che va esercitata a soddisfazione di interessi caratterizzati dall'attualità e concretezza"*.

Ciò è confermato anche dal D.P.R. 27.6.92, n.352 relativo al "Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, attuazione dell'art.24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", che all'art.2, comma 1 recita "Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitato nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi da chiunque vi abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti".

Conformi a questo principio sono esecutivi nelle forme di legge i regolamenti di accesso ai documenti dei Comuni di Firenze, Milano, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini, Iglesias, quest'ultimo dichiarato esente da vizi dal Comitato Regionale di Controllo di Cagliari, con ordinanza n.5860/01/97 del 19.11.97.

Tutto ciò premesso,

VISTI i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio e del Responsabile della Ragioneria ai sensi dell'art.53 della L. 142/90;

DATO ATTO che in data 19.03.98 la Commissione Consiliare permanente "Statuto e Regolamenti" ha esaminato la proposta, licenziandola con parere favorevole espresso all'unanimità;

UDITO il dibattito della seduta;

VISTO il risultato unanime della votazione avvenuta per alzata di mano dei 24 Consiglieri presenti e votanti, così come accertato dagli scrutatori Cons. Piredda, Solinas e Terlizzo

DELIBERA

- di confermare l'art.5, comma 1, del regolamento per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi, così come già approvato con propria deliberazione n.268 del 17.12.1997, per i motivi espressi in premessa,
- di abrogare l'art.13,
- di approvare il nuovo regolamento, così come modificato, composto da numero ventidue articoli, allegato alla presente, per farne parte integrante.

IL SEGRETARIO GENERALE



IL PRESIDENTE

